



INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA

Informativa al Contraente

(Ai sensi del decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni)

1 - Informazioni relative all'Impresa

Società per Azioni - Cap. Soc. Euro 65.788.948 Int. Vers.

P. Iva, Cod.Fisc. e Reg. Imprese di Milano N. 01329510158 - R.E.A. Milano N. 54871

Sede e Direzione: Italia - 20153 Milano - Via Caldera, 21

Iscritta all'Albo Imprese di Ass. e Riass. Sez. I N. 1.00014 - Capogruppo del Gruppo

Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi N. 008

2 - Informazioni generali relative al contratto

A - Legislazione applicabile

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.

Tuttavia le parti hanno la facoltà di concordare l'applicazione di una diversa legislazione, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano oltre che, per le assicurazioni obbligatorie, delle disposizioni specifiche dettate dalla legge italiana.

B - Termini della prescrizione

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

C - Regole relative all'esame dei reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti, Via Caldera, n. 21 - 20153 Milano (fax 02.48.20.47.37 - tel. 02.40.94.18.01 - e-mail servizioclienti@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- · individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- · breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa:
- · ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

AR.027.221 - 0510 Pagina 1 di 3





Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'ISVAP provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
- d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

3 - Informazioni specifiche relative al contratto

Le seguenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle Condizioni di Assicurazione contenute in polizza.

D - Facoltà dell'Impresa di modificare il premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente

Ad ogni scadenza annuale l'Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 5.5 - Adeguamento garanzia. La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata al Contraente che, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.

Qualora il Contraente non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.

E - Durata del contratto

Il contratto non prevede il tacito rinnovo, perciò la garanzia cesserà alla scadenza pattuita, senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 21 della L. n° 99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Fermo quanto sopra, per la polizza di durata non inferiore ad 1 anno, l'Impresa ed il Contraente hanno la facoltà di recedere ad ogni scadenza annuale successiva alla seconda, mediante preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata.

F - Detrazione fiscale del premio

Le Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente, alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge.

AR.027.221 - 0510 Pagina 2 di 3





G - Dichiarazioni del Contraente e degli Assicurati in ordine alle circostanze del rischio, rese ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

Le dichiarazioni rese dal Contraente in sede di conclusione del contratto sono determinanti ai fini sia dell'accettazione del rischio sia dell'operatività della garanzia. Pertanto è indispensabile che tali dichiarazioni siano esatte, veritiere ed esaurienti.

False o ingannevoli dichiarazioni, rese dall'Assicurato allo scopo di trarre un ingiusto profitto in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno Vittoria a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta, fatta salva la facoltà di Vittoria di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.

H - Recesso per sinistro

Non si applica al contratto.

IMPORTANTE

Si raccomanda di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

AR.027.221 - 0510 Pagina 3 di 3